Civile Ord. Sez. 5 Num. 28518 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16819/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Rossetti Carlo

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1625/2017 depositata il 27/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Liguria indicata in epigrafe, che, in controversia avente ad oggetto il recupero di imposte non dichiarate da Carlo Rossetti, ritenuto evasore totale, in accoglimento dell'appello del contribuente, ha annullato l'atto impositivo impugnato, per vizio della sua notifica.

2. Il contribuente è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e/o 4, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 149, u.c. c.p.c., degli artt. 5 e 6 L. n. 890/1982 e 116 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c., anche nel loro combinato disposto.

1.1. Parte ricorrente lamenta, in primo luogo, che i giudici dell'appello, pur rilevando, in fatto, che il plico contenente l'atto impositivo era stato consegnato all'ufficio postale in data 30 dicembre 2015, e dunque entro il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 *ratione temporis* vigente, non avrebbero applicato il principio della c.d. "scissione soggettiva degli effetti della notificazione", da ritenersi esteso anche all'atto di accertamento tributario, indipendentemente dalla sua natura di atto non processuale.

1.2. L'Amministrazione lamenta, inoltre, che la CTR non abbia riconosciuto al duplicato dell'avviso di ricevimento e, trattandosi di notificazione eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., al duplicato dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), efficacia probatoria dell'avvenuta ricezione della raccomandata. Il giudice d'appello avrebbe erroneamente valorizzato l'assenza della firma del ricevente, che non può figurare sul duplicato, senza considerare che questo riproduce le annotazioni del registro cronologico di consegna (modello 28 AU21-1), dalle quali, nella specie, risulterebbe la consegna in data 4 gennaio 2016.

2. Va rilevato, ai fini dell'ammissibilità del motivo, che la ricorrente ha adempiuto all'onere di specificità e autosufficienza sia mediante la trascrizione dei contenuti salienti dei documenti evocati, sia individuando topograficamente la loro produzione con gli atti del merito.

Ancora, il motivo deve ritenersi ammissibile, in quanto inteso a richiedere al giudice di legittimità la verifica della corretta qualificazione giuridica delle attestazioni della relata, e non una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1. Il motivo è, inoltre, fondato, in relazione ad entrambe le censure, e nei termini che seguono.

2.2. In relazione al primo profilo, giova rammentare che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U, 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 - 01). Ancora di recente si è ribadito che, in tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento TARES, spedito entro il quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, ma ricevuto dal contribuente dopo tale data) (Cass. Sez. 5, 20/04/2026, n. 10290, Rv. 678254 – 01).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

È quindi tempestivo l'avviso spedito entro il termine di legge, anche se ricevuto successivamente.

2.3. Con riguardo alla seconda censura, in relazione ad analoga fattispecie, questa Corte ha affermato che in tema di notifiche a mezzo posta, in applicazione analogica dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, riguardante l'avviso di ricevimento, in caso di smarrimento o distruzione della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza per il caso di mancato recapito del plico al destinatario (cd. CAD), l'interessato può richiedere all'Ufficio postale il rilascio di un duplicato, il quale, al pari del duplicato dell'avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto. (Cass. Sez. 5, 15/10/2020, n. 22348, Rv. 659082 – 01; nel medesimo senso v. Cass. Sez. 6, 17/12/2019, n. 33277, Rv. 656429 - 01). La CTR ha dunque errato nel valutare il duplicato senza riconoscergli tale efficacia probatoria.

3. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità *in parte qua* della sentenza per "motivazione perplessa", in violazione dell'art. 132 c.p.c. laddove la CTR ha affermato che «Se, poi, la notifica fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essa risulta sprovvista dei requisiti previsti da tale norma».

4. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

4.1. La formula dubitativa utilizzata dal collegio di appello vizia irrimediabilmente – in parte qua - il *dictum* della sentenza impugnata.

L'affermazione «se la notifica fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.» non consente di stabilire, anzitutto, se la CTR abbia accertato che la notificazione sia stata eseguita secondo tale modalità. Inoltre, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza non individua quali specifiche formalità previste dalla norma sarebbero state omesse. Poiché la formulazione ipotetica investe la stessa *ratio decidendi* e impedisce di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice d'appello, la motivazione è perplessa e obiettivamente incomprensibile.

5. Con il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi in via di logica precedenza rispetto al terzo, l'Amministrazione lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, segnatamente la contestata difformità tra il contenuto dell'atto originale, che riporterebbe una relata di notifica integralmente compilata e idonea a documentare il corretto adempimento delle formalità da parte del messo, e quello della copia notificata, ove la relata non risulterebbe compilata.

5.1. Si rileva, ai fini dell'ammissibilità del motivo, che l'onere di specificità è stato adempiuto mediante produzione e trascrizione, ove necessario, del contenuto del documento invocato.

5.2. Sempre ai fini dell'ammissibilità della doglianza si rammenta che per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).

5.3. Nella specie, il fatto omesso consiste nell'avvenuta compilazione della relata sull'originale dell'atto. Esso è stato oggetto di discussione sia nel ricorso in appello del contribuente sia nelle controdeduzioni dell'Agenzia, come risulta dagli estratti riprodotti alle pagine 9 e 10 del ricorso per cassazione, ed è potenzialmente decisivo, poiché il suo esame

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione della regolarità della notificazione.

5.4. Il motivo è, dunque, fondato, nulla avendo i giudici di appello argomentato a tale riguardo.

6. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 2700 c.c., anche nel relativo combinato disposto, perché la CTR avrebbe rilevato il mancato adempimento delle formalità di legge, senza tenere conto, in diritto, del valore di pubblica fede assegnato alla dichiarazione del messo notificatore che, nella relata di notifica apposta sull'originale, aveva dato atto di avere adempiuto alle modalità prescritte dalla legge.

6.1. Il motivo risulta assorbito in conseguenza dell'accoglimento del quarto motivo.

6.2. Vanno conseguentemente accolti il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, restando assorbito il terzo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, affinché, in diversa composizione, proceda a un nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati. In particolare, l'adempimento delle formalità della notificazione dovrà essere verificato mediante l'esame dell'annotazione apposta sull'originale dell'atto e dell'avviso di ricevimento, anche in duplicato. Il giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esame, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/10/2026.

Il Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale